**CENSURE**

Le censure (privazione di alcuni beni spirituali o a questi annessi) sono “*pene medicinali”* che la Chiesa infligge al battezzato colpevole di qualche delitto, FINCHÈ NON SI PENTA E NON OTTENGA L’ASSOLUZIONE.

Sono di tre specie : **SCOMUNICA**, **INTERDETTO**, **SOSPENSIONE**

**La SCOMUNICA** è la più grave delle censure e oltre a comportare l’esclusione del fedele dalla pienezza della comunione ecclesiale, lo priva dei beni spirituali (ricezione dei sacramenti) e ne limita l’esercizio dei diritti ( lo scomunicato non può partecipare come ministro a nessun atto di culto pubblico, non può celebrare sacramenti o sacramentali, non può esercitare uffici, ministeri, incarichi ecclesiastici …)

La scomunica è disciplinata dal Codice di diritto canonico ai canoni 1331 e 1364-1398.

Essa cessa con l'assoluzione che può e deve essere data (con le dovute licenze) non appena lo scomunicato si pente sinceramente della colpa commessa.

La SCOMUNICA può essere:

* ***latæ sententiæ*** se scaturisce da un comportamento delittuoso in quanto tale (per cui chi compie un certo atto si trova ad essere scomunicato *ipso facto*) e non è necessario che venga esplicitamente dichiarata da un soggetto ecclesiastico;
* ***ferendæ sententiæ*** quando la scomunica deve essere inflitta da un soggetto ecclesiastico.

Esistono anche le SCOMUNICHE che comportano una ASSOLUZIONE RISERVATA. Infatti, mentre solitamente una scomunica può essere assolta dal presbitero che ne abbia facoltà nell’ambito della celebrazione del sacramento della riconciliazione, qualora invece la scomunica *sia riservata al vescovo*, può essere assolta solo da un vescovo o da un suo delegato; se è *riservata alla Santa Sede*, può essere assolta sempre da un presbitero, ma solo dopo che questi abbia fatto ricorso in via riservata e assolutamente anonima al competente Dicastero della Curia Romana, cioè alla Penitenzieria Apostolica, la quale, in tempi rapidissimi deciderà circa l'Assoluzione e la Penitenza. Naturalmente le scomuniche "con assoluzione riservata" alla Santa Sede (Penitenzieria Apostolica) riguardano i delitti più gravi.

1. **SCOMUNICHE *latæ sententiæ*** RISERVATE ALLA SANTA SEDE (la nostra facoltà NON RIGUARDA QUESTE)

Viene ipso facto scomunicato e deve ricorrere alla Santa Sede, nel modo sopra espresso:

1. chiunque profana le Specie consacrate dell’Eucaristia, oppure le asporta dalla riserva eucaristica (tabernacolo) o le conserva a scopo sacrilego (can. 1367);
2. chiunque usa violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370 §1);
3. il presbitero che in confessione assolve il proprio complice nel peccato contro il sesto comandamento, cioè assolve la persona con cui egli stesso ha avuto rapporti sessuali (can. 1378). Giova ricordare che tale assoluzione, è anche INVALIDA (can. 977);
4. il vescovo che consacra un altro vescovo senza mandato pontificio (vi incorre consacrante/i e consacrato/i can. 1382);
5. il presbitero che viola direttamente il sigillo sacramentale (segreto) della Confessione, cioè rende pubblica l'identità di un fedele e/o i suoi peccati (can. 1388).

1. **SCOMUNICHE *latæ sententiæ*** NON riservate alla Santa Sede (la nostra facoltà delegata CI CONSENTE DI ASSOLVERLE)

Viene scomunicato *ipso facto*:

1. chi ricorre all'*aborto* ottenendo l'effetto voluto e chi procura tale aborto e chi ne è complice (es. chi incoraggia e chi accompagna all’ospedale) (can. 1398) *(attualmente questa scomunica è stata riservata al vescovo, il quale può decidere se e quali sacerdoti hanno l'autorizzazione per rimettere tale scomunica);*
2. chi si macchia del delitto di *Apostasia, Eresia e Scisma* (can. 1364 §1);
3. chi opera la *simonia;*
4. chi attua accordi condizionanti l'elezione del papa nel conclave, come stabilito dalla Costituzione Apostolica *Universi dominici gregis.*

**L'INTERDETTO.** È la censura mediante la quale si vietano a dei fedeli, che però rimangono nella comunione della Chiesa, determinate azioni sacre.

La nostra facoltà delegata PUÒ ASSOLVERLO SOLO SE L’INTERDETTO È *latæ sententiæ*, cioè non è stato comminato da soggetto ecclesiastico (se no sarebbe *ferendæ sententiæ*). È una punizione rivolta ad un singolo individuo. È come una scomunica in quanto la persona non può ricevere i Sacramenti e partecipare al culto pubblico se è diacono.

Il laico o il diacono interdetto non potrà *mai più accedere* al Sacramento. dell’Ordine.

È quindi interdetto *latæ sententiæ* chi:

1. fa violenza fisica contro un vescovo (se chierico incorre anche nella sospensione *latæ sententiæ)*
2. tenta di presiedere o concelebrare una Santa Messa, (se chierico incorre anche nella sospensione *latæ sententiæ)*
3. ascolta e/o assolve le Confessioni, (se chierico incorre anche nella sospensione *latæ sententiæ)*
4. denuncia falsamente al Superiore ecclesiastico un confessore di aver incitato il penitente contro il sesto comandamento durante la Confessione (se chierico incorre anche nella sospensione *latæ sententiæ)*
5. un religioso di voti perpetui che tenta di sposarsi anche solo civilmente (se chierico incorre anche nella sospensione *latæ sententiæ)*

**LA SOSPENSIONE** (NON RIENTRA FRA I CASI IN CUI POTER APPLICARE LA NOSTRA FACOLTÀ DI ASSOLUZIONE) è un provvedimento disciplinare gravissimo della Chiesa Cattolica.

Tale provvedimento può essere imposto solo verso un chierico che in modo assoluto, certo e grave vada contro la Fede e la Morale. Con essa si proibisce , in modo assoluto o parziale, l’esercizio della potestà di ordine , della potestà di regime o dell’ufficio.

Nei casi più gravi il chierico può essere sospeso temporaneamente o permanentemente dall’esercitare il suo ufficio presbiterale e celebrare i sacramenti e sacramentali (*sospensione “a divinis”*) ed infine giungere anche ad essere dimesso dallo stato clericale.

Accade quando:

1. un chierico attui violenza fisica contro un vescovo (can. 1370);
2. il chierico, con i suoi atti vada contro la Fede della Chiesa Cattolica in modo da nuocere e diffamare la Chiesa Cattolica Stessa;
3. un chierico attenti al matrimonio, anche solo civilmente, (can. 1394 §1);
4. un chierico sia concubinario o permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo (can. 1395).

 **IL VOTO**

Il voto è disciplinato dai canoni 1191-1198.

Il voto consiste nella PROMESSA DELIBERATA e LIBERA DI UN BENE POSSIBILE E MIGLIORE FATTA A DIO. Quindi per essere vero ed obbligante:

- deve essere fatto soggetto che ne sia incapace per età o condizione;

- deve essere diverso dal semplice desiderio o proposito:

- che sia fatto a Dio come vero atto religioso;

- che non sia fatto per costrizione o violenza o timore

Il voto valido deve essere adempiuto per la virtù della religione

.

Fra i voti possibili, vi è quello definito VOTO PRIVATO che è quello fatto esclusivamente “*coram Deo*” (A QUESTO SI APPLICA LA NOSTRA FACOLTÀ).

(È invece pubblico quello fatto anche “*coram Ecclesia*”, ed è necessario sia anche accettato dalla Chiesa attraverso il Superiore che agisce in suo nome).

La Penitenzieria Apostolica ci consente, l’applicazione dei cann 1196 § 3 e 1197.

Can. 1196 - Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito:

§3 coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica *(il caso nostro*) o dall'Ordinario del luogo.

Can. 1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, (il caso nostro), da chi ha la potestà di dispensare a norma del can. 1196.

**L’APOSTASIA**

Si tratta di una totale negazione della fede: è il caso di chi nega Cristo *dopo averlo conosciuto*. Chi aderisce a credenze Magiche come la stessa Magia, la Cartomanzia (lettura delle carte), l’Astrologia (lettura degli oroscopi) e tutte le pratiche Esoteriche; e si converte ad altre fedi religiose es.: la Massoneria, i Rosacroce, l’Islam, le Chiese cristiane protestanti e o separate dalla Chiesa Cattolica, i Testimoni di Geova, i Mormoni, Scientology, Religioni e filosofie Orientali (induismo, buddismo), Credenze Occulte Diaboliche Idolatriche ecc.

Ma è anche il caso di chi, cresciuto all’interno della Chiesa Cattolica, *non abbia mai accettato né Cristo nella propria vita né la fede Cattolica nella sua interezza contestando o perseguitando la Chiesa Cattolica pubblicamente anche se abbia comunque compreso il Vangelo e anche se sia rimasto formalmente nella Chiesa Cattolica  stessa (Apostasia silenziosa).*

**L’ERESIA**

A differenza dell’apostasia, l’eresia è una negazione *parziale* delle Verità Fede. È il caso di chi accoglie la rivelazione biblica solo in quelle parti che gli piacciono, riservandosi di escludere quelle spiacevoli o non conformi alle sue aspettative.

**LO SCISMA**

 Il termine, (dal greco *schìsma*: lacerazione, divisione) designa la formale separazione dalla Chiesa di un gruppo di fedeli originata da dissensi di carattere disciplinare, ma non necessariamente su verità di fede (elemento, questo, che distingue lo scisma dall'eresia).

**SIMONIA**

 Il termine viene utilizzato per definire l'acquisizione di beni spirituali in cambio di denaro, e deriva dal nome di Simon Mago, taumaturgo samaritano convertito al cristianesimo, che propose a San Pietro di vendergli il potere di conferirgli i doni dello Spirito Santo.

Un atto simoniaco è per esempio il mercimonio delle Reliquie dei Santi.